

tolti; essersi presi provvedimenti per la residenza dei vescovi nelle loro diocesi; il papa avere chiamato nel Sacro Collegio le persone più degne; finalmente esser manifesto, che la corte romana era già talmente riformata, che un confronto tra i costumi del momento con quelli ch'avevano regnato sotto i papi precedenti doveva cadere a favore del presente.¹ La verità di questa affermazione del Contarini è corroborata dal Sadoletto, il quale in particolare rileva anche, che non si concedono più con tanta facilità come prima grazie e dispense e che nella concessione di indulgenze già si segue quale regola severa darle con misura ed evitando qualsiasi sospetto di interesse.² Nel 1541 Paolo III aveva posto fine radicalmente alla capricciosa inflazione di scomuniche, per la quale molti dignitarii ecclesiastici si appellavano ad antichissimi privilegi.³ Inoltre un buon numero di disposizioni particolari di riforma prova chiaramente che il papa era seriamente intenzionato di opporsi agli abusi regnanti presso il clero vuoi secolare vuoi regolare non solo d'Italia, ma anche degli altri paesi della cristianità.⁴

Gli è vero che per ragione dell'inconsequenza e debolezza dimostrate da Paolo III in queste come in altre cose, molti e gravi difetti rimanevano tuttora in vita nel campo ecclesiastico,⁵ ma s'era pur messo il piede sulla via di serio miglioramento delle condizioni, il quale naturalmente richiedeva molto tempo; molti abusi, se non del tutto eliminati, erano però talmente scossi, che i papi seguenti e più di tutto il concilio di Trento poterono mettere la scure alla radice, compiere e fissare con leggi la riforma cattolica.⁶

Ma precisamente qui si diede a vedere quale importanza avessero i lavori riformativi di Paolo III: al concilio radunatosi finalmente in Trento nel 1545 essi servirono da materiale straordinariamente prezioso, dal quale non poche prescrizioni passarono quasi letteralmente nei definitivi decreti di quel sinodo.⁷

¹ Vedi PASTOR, *Korrespondenz Contarinis* I, 348. Il peso della testimonianza di Contarini è rilevato anche in *Histor. Zeitschrift* LXXXVII, 358. Un'altra testimonianza di Contarini in DITTRICH, *Contarini* 796.

² Vedi SADOLETTI *Opera* II, 347 ss., 363.

³ *Bull.* VI, 312 s. SCHWEITZER, *Guidiccioni* 157 s.

⁴ Particolari su queste disposizioni dai *brevi nell'Archivio segreto pontificio in App. n. 85.

⁵ Copiosi esempi presso SCHELHORN, *De consilio de emend. ecclesia*, Tiguri 1748, 57 s., 60 s., 72. Cfr. DRUFFEL, *Mon. Trid.* I, 322; TACCHI VENTURI I, 10 s.; v. anche il parere presso DÖLLINGER, *Beiträge* III, 298, che, probabilmente del Vergerio (vedi DRUFFEL, *Karl V.* III, 14 s.), non è però del tutto imparziale. Al DRUFFEL come al DÖLLINGER è sfuggito che il documento era già stato stampato da buon pezzo (presso [DRESSSEL] *Vier Dokumente aus römischen Archiven*, Leipzig 1843). Sulla vita molto mondana di corte, vedi sotto, cap. 4.

⁶ Cfr. KERKER, *Kirchl. Reform* 55.

⁷ EHSES, il migliore conoscitore di queste cose, dà il seguente giudizio: «chi voglia darsi la fatica di esaminare da vicino i lavori preliminari del